



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 16/28 DEL 28.3.2017

Oggetto: Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile dell'area industriale di Ottana mediante la realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi non pericolosi. Proponente: Consorzio industriale provinciale Sardegna Centrale. Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il Consorzio industriale provinciale Sardegna Centrale ha presentato, ad aprile 2016, l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato "Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile dell'area industriale di Ottana mediante la realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi non pericolosi", ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto 7, lettera q) "Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.)".

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, composti principalmente da fanghi derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e da percolato di discarica. L'impianto sarà composto da un'unità compatta monoblocco di grigliatura fine e di dissabbiatura che sarà installata sopra una esistente platea all'interno dell'impianto di depurazione consortile dell'agglomerato industriale di Ottana. Le acque così pretrattate verranno pompate ad una esistente vasca di accumulo per essere omogeneizzate e da qui inviate con portata costante nell'arco delle 24 ore alla esistente sezione biologica di predenitrificazione e nitrificazione, sovradimensionata rispetto alle esigenze attuali per essere in grado di sopportare il nuovo afflusso. L'impianto nel suo complesso risulta dimensionato per trattare una portata massima giornaliera pari a 100 tonnellate.

L'Assessore riferisce che il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), visto che l'area dell'impianto ricade nella fascia A₅₀ (tempo di ritorno 50 anni) del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, consistendo tra l'altro in un fattore potenzialmente escludente per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche ai sensi dei piani regionali di gestione dei rifiuti,



con nota prot. 17635 del 19.09.2016, ha chiesto agli Enti competenti in materia (Agenzia regionale del Distretto Idrografico, Comune e Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio) di esprimersi, per quanto di competenza, in merito alla coerenza e relativa ammissibilità dell'intervento in esame rispetto agli strumenti pianificatori sopra citati. In riscontro a detta nota sono pervenute presso lo SVA:

- la nota prot. n. 9364 del 26.9.2016, con cui il Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna comunica che “ai sensi della Circolare del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 1/2015, gli estremi di ammissibilità dell'intervento in esame, ai sensi delle N.A. del P.A.I., devono essere dichiarati da parte del Comune nel quale sono ubicate le opere medesime, ai sensi dell'allegato 2 alla Circolare medesima... si rimanda pertanto al Comune di Ottana che legge per conoscenza, la valutazione in merito all'ascrivibilità dell'intervento di che trattasi, tra quelli dichiarati ammissibili ai sensi del già citato art. 27 c.5 lett a) e c) del P.A.I.”;
- la nota prot. 494 del 1.2.2017 con cui il Comune di Ottana ha trasmesso un parere del tecnico incaricato dalla stessa Amministrazione, all'interno del quale emerge che “dall'esame degli elaborati presentati si constata la conformità dell'intervento alle prescrizioni del PAI ai sensi della lettera c) del comma 5 dell'art. 27 delle NTA pertanto si ritiene l'intervento proposto compatibile dal punto di vista idraulico”;
- la nota prot. 4481 del 3.3.2017, con cui il Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio ha comunicato che “La tipologia di intervento risulta compatibile con la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti speciali. Valutazioni tecniche più circostanziate saranno formulate in sede di autorizzazione integrata ambientale e a seguito di specifica istruttoria sull'adeguamento dell'impianto in oggetto. Per quanto concerne la compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico si rimanda alle valutazioni espresse dagli organi competenti (Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna e Comune di Ottana)”.

Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro Ogliastra, con nota prot. n. 21274/2016 del 30.5.2016, ha comunicato che “l'intervento non ricade in ambito sottoposto a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004 in quanto le opere previste distano più di 150 m dal fiume Tirso. Il Comune di Ottana è pregato di verificare che l'intervento non ricada in zona gravata da usi civici e sottoposta a vincolo ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera “h”, del D.Lgs. 42/2004 e la regolarità amministrativa dell'impianto di depurazione esistente, in quanto lo stesso ricade parzialmente all'interno della fascia dei 150 m del fiume Tirso, comunicando gli esiti a questo



Servizio”.

L'Assessore continua riferendo che lo SVA, tenuto conto delle citate note del Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, del Comune di Ottana, del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio e del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza Province Nuoro Ogliastra, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano attuate le misure di mitigazione previste nello studio preliminare ambientale e siano recepite le prescrizioni di seguito riportate:

1. prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere verificata l'integrità delle vasche e della pavimentazione esistenti interessate dall'intervento e, se necessario, dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti al fine di garantire la perfetta impermeabilizzazione delle stesse e garantito il collettamento al sistema di drenaggio idrico delle superfici oggetto di dilavamento meteorico;
2. dovranno essere messe in atto tutte le misure gestionali idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti in ambiente, in particolare durante le operazioni di ricezione dei rifiuti. Nel caso dovessero verificarsi sversamenti accidentali si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione degli inquinanti e il loro smaltimento in conformità alla normativa vigente;
3. si dovrà evitare la produzione di emissioni diffusive e aerosol indesiderati dalle nuove sezioni di impianto, anche mediante la copertura dello scarrabile di raccolta del grigliato e delle sabbie e la corretta calibrazione dell'agitazione della vasca di equalizzazione;
4. in sede autorizzativa, di concerto con l'ARPAS, dovrà essere implementato e definito il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto;
5. per ogni eventuale modifica che dovesse intervenire in fase autorizzativa rispetto al progetto preso in esame in sede di verifica, dovrà essere richiesto allo SVA il parere circa l'assoggettabilità a nuove procedure in materia di VIA.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio delle Valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente



DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale l'intervento denominato "Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile dell'area industriale di Ottana mediante la realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi non pericolosi", proposto dal Consorzio industriale provinciale Sardegna Centrale, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni sopra descritte, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Ottana, la Provincia di Nuoro, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province Nuoro Ogliastra, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Nuoro e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru